AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 94

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 LUGLIO 1939, N. 1131

(10)

Versione in vigore dal 29 giugno 1939, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 20

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Legge 7 giugno 1934, n. 899
Parte	II — Dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
Titolo	XI — Dell'avanzamento a scelta per meriti eccezionali degli ufficiali di tutte le armi e corpi che non appartengano ai ruoli di mobilitazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1934

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(10) La L. 26 luglio 1939, n. 1131, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni contenute in detti articoli rimangono, pero', in vigore soltanto per gli ufficiali che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano stati dichiarati promovibili ai sensi degli articoli stessi".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/avanzamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1934/art-94-articolo-soppresso-dalla-l-26-luglio-1939-n-1131/versione/20

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it